



Comune di Pozzomaggiore

Via Angelico Fadda 10, Pozzomaggiore (SS)



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE SARDEGNA
FESR 2014 – 2020

OT2 – Migliorare l'accesso alle TLC nonché l'impiego e la qualità delle medesime
2.2.2. Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili

RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ELABORATO

C

Tipo elaborato_id elaborato. n° revisione

Ottobre 2017

IL PROGETTISTA
ING. GAVINO BRAU



mb engineering
degli ingegneri roberto masia e gavino brau s.n.c.

SOCIETA' DI PROFESSIONISTI

COLLABORATORI

SOMMARIO 1

PARTE I - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELLE OPERE

5

CAPO I - OGGETTO DELL'APPALTO 5

ART 1.	OGGETTO DELL'APPALTO.....	5
ART 2.	FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO.....	6
ART 3.	MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	6
ART 4.	DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE.....	8
ART 5.	CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI.....	9
ART 6.	GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI	13

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE 13

ART 7.	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.....	13
ART 8.	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	14
ART 9.	PRESCRIZIONI TECNICHE.....	15
ART 10.	DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.....	16
ART 11.	REQUISITI DELLA DITTA APPALTATRICE.....	16
ART 12.	FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	16
ART 13.	RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE	17
ART 14.	NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE.....	17
ART 15.	CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI..	18

CAPO III – TERMINI PER L'ESECUZIONE 0

ART 16.	CONSEGNA E INIZIO DELLE OPERE.....	0
ART 17.	PROGRAMMA ESECUTIVO E CRONOPROGRAMMA.....	1
ART 18.	TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLE OPERE.....	2
ART 19.	PROROGHE.....	2
ART 20.	SOSPENSIONI ORDINATE DAL DL.....	3
ART 21.	SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.....	4
ART 22.	PENALI IN CASO DI RITARDO.....	4
ART 23.	INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	5
ART 24.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	6

CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA 7

ART 25.	ANTICIPAZIONE.....	7
---------	--------------------	---

ART 26.	PAGAMENTI IN ACCONTO.....	7
ART 27.	PAGAMENTI A SALDO	8
ART 28.	RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO.....	9
ART 29.	RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO	9
ART 30.	REVISIONE PREZZI.....	9
ART 31.	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	10
CAPO V – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE OPERE		
ART 32.	LAVORI A MISURA.....	10
ART 33.	OPERE A CORPO.....	11
ART 34.	OPERE IN ECONOMIA	11
ART 35.	VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA 12	
CAPO VI - CAUZIONI E GARANZIE		
ART 36.	CAUZIONE PROVVISORIA.....	12
ART 37.	GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA.....	12
ART 38.	RIDUZIONE DELLE GARANZIE.....	13
ART 39.	OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA	14
CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE		
ART 40.	VARIAZIONE DELLE OPERE	16
ART 41.	VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI.....	17
ART 42.	PREZZI APPLICABILI ALLE NUOVE OPERE E NUOVI PREZZI.....	17
CAPO VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA		
ART 43.	NORME DI SICUREZZA GENERALI	17
ART 44.	SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.....	17
ART 45.	PIANO DI SICUREZZA.....	18
ART 46.	MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO.....	18
ART 47.	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.....	18
ART 48.	OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	19
CAPO IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO		
ART 49.	SUBAPPALTO	19
ART 50.	RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO.....	21
ART 51.	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	22
CAPO X – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO		
	22	
ART 52.	ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE.....	22
ART 53.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	23

ART 54.	CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	23
ART 55.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DELLE	
OPERE		25
CAPO XI – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....		26
ART 56.	ULTIMAZIONE DELLE OPERE E GRATUITA MANUTENZIONE	26
ART 57.	TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA	
REGOLARE ESECUZIONE		27
ART 58.	PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE ULTIME	27
CAPO XII - NORME FINALI.....		27
ART 59.	ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	27
ART 60.	PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE.....	29
ART 61.	UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI.....	30
ART 62.	OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	30
ART 63.	CUSTODIA DEL CANTIERE.....	31
ART 64.	CARTELLO DI CANTIERE.....	31
ART 65.	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE.....	31
PARTE II – PRESCRIZIONI TECNICHE		33
CAPO I - QUALITÀ, PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE		
DEI MATERIALI E DELLE FORNITURE		33
ART 66.	QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI.....	33
ART 67.	RISPONDENZA A LEGGI, NORME E REGOLAMENTI	33
ART 68.	PROVE DEI MATERIALI E DELLE FORNITURE IN GENERE.....	33
ART 69.	ALLIESTIMENTO DEL CANTIERE.....	34
ART 70.	ANALISI E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI E GESTIONE DELLE	
MATERIE IN GENERE		35
ART 71.	ACQUA - CALCI - AGGLOMERATI CEMENTIZI - CEMENTI – MALTE -	
POZZOLANE - GESSO - SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO - GRANIGLIE - PIETRE		
NATURALI		36
ART 72.	MATERIALI METALLICI IN GENERE.....	40
ART 73.	IMPIANTI ELETTRICI.....	41
ART 74.	CONDUTTORI	42
ART 75.	MODULI PREFABBRICATI.....	43
ART 76.	LEGNAMI	44
ART 77.	TUBAZIONI	44
CAPO II – PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI OPERE		
PROVVISIONALI, NOLI E TRASPORTI.....		45
ART 78.	OPERE PROVVISIONALI.....	45
ART 79.	NOLEGGI	45

ART 80.	RILIEVI, CAPISALDI, TRACCIATI	46
ART 81.	SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI.....	46
ART 82.	SISTEMI DI PULITURA DEI MATERIALI	48
ART 83.	INTERVENTI DI BONIFICA E PULIZIA DA VEGETAZIONE.....	49
ART 84.	TRASPORTI	49
CAPO III – PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE CIVILI		49
ART 85.	LINEE ELETTRICHE DI ALIMENTAZIONE DEGLI APPARATI, DELLE UNITÀ DI REGISTRAZIONE, DEGLI ALIMENTATORI, DELLE TELECAMERE, CANALIZZAZIONI E TUBAZIONI	49
ART 86.	SISTEMI DI ALIMENTAZIONE.....	52
ART 87.	RIPRISTINI DI PAVIMENTAZIONI	53
PARTE III - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE		54
ART 88.	OPERE PROVVISORIALI.....	54
ART 89.	IMPIANTI ELETTRICI IN GENERE.....	55
PARTE IV - NORME DI MISURAZIONE DELLE OPERE		58
ART 90.	TUBAZIONI	58
ART 91.	SCAVI E DEMOLIZIONI ALL'APERTO.....	58
ART 92.	CAVIDOTTI.....	60
ART 93.	VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI MANODOPERA.....	60
ART 94.	VALUTAZIONE DEI NOLEGGI DI MACCHINE, ATTREZZI, ECC....	61
ART 95.	VALUTAZIONE DEI TRASPORTI	61
ART 96.	LAVORI E FORNITURE COMPENSATE A CORPO	61
PARTE V – DISCIPLINARE TECNICO DELLE LAVORAZIONI		62

PARTE I - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELLE OPERE

CAPO I - OGGETTO DELL'APPALTO

ART 1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'APPALTO HA PER OGGETTO LA FORNITURA E I SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA. Obiettivo del progetto è la videosorveglianza da remoto (dai Centri di Controllo) dei siti indicati negli elaborati di progetto. Anche ai fini dell'art. 3, comma 5, della Legge n. 136/2010 e dell'art. 65, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice Unico di Progetto (CUP)
_____	_____

In particolare l'Appaltatore partecipando alla gara e con la presentazione dell'offerta accetta espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del c.c., le clausole tutte contenute nelle disposizioni di legge, normative e regolamenti più sotto riportati comprese quelle del presente Capitolato speciale d'appalto, dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza delle caratteristiche tecniche, dei particolari costruttivi e di tutte le caratteristiche qualitative e quantitative previste nel progetto (*comprese le strutture e relativi esecutivi, gli impianti tecnologici, le eventuali relazioni geologiche e specialistiche*) e dello stato dei luoghi ove debbono eseguirsi le opere, come da elaborati esecutivi redatti in data Febbraio 2017 dal sottoscritto Ing. Gavino Brau iscritto all'ordine degli ingegneri di Sassari al n.985.

L'appalto comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per raggiungere l'obiettivo sopra specificato e dare l'opera completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto e dal medesimo contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione delle opere è sempre e comunque effettuata nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte. L'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Le indicazioni del presente disciplinare e i disegni di progetto ne forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione.

In particolare si intende sottolineare la volontà dell'Amministrazione comunale di rispettare i dettami del **D.M. 8/05/2003 n.203** circa l'utilizzo di materiale riciclato per la copertura del fabbisogno di beni e manufatti. Si rimanda all'ART 61 per le specifiche di capitolato.

ART 2. FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto è dato a Corpo. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

GRUPPI DI LAVORAZIONI		IMPORTO TOTALE	%
Categoria prevalente – OS5			
a1	Opere a Corpo	€ 59.230,84	97,8 %
a2	Opere a Misura	€ 0,00	0,00 %
A	TOTALE A BASE D'ASTA	€ 59.230,84	97,8 %
C	ONERI DI SICUREZZA <i>per l'attuazione del PSC</i>	€ 1.325,44	2,2 %
D	IMPORTO LORDO APPALTO (A+C)	€ 60.556,28	100,00 %

L'importo contrattuale corrisponde all'importo al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere.

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n°81, allegato XV comma 4.1.4.

ART 3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato A CORPO ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del regolamento generale (DPR 207/2010).

Nel prezzo a corpo si intende compreso tutte le spese sia generali che particolari e tutto ciò che, pur non risultando espressamente menzionato, sia indicato negli elaborati, grafici e non, allegati od occorra per dare finita l'opera a perfetta regola d'arte, per raggiungere l'obiettivo di progetto di cui all'ART 1 e nel rispetto delle norme vigenti restando stabilito che qualora vi fosse discordanza fra quanto riportato nei documenti di progetto varrà la disposizione più favorevole per l'Amministrazione appaltante. Salvo diversa specificazione contenuta nelle descrizioni che seguono si intendono sempre compresi, anche se non richiamati, tutti i materiali, le forniture, le opere, l'intera mano d'opera, le prestazioni, le assistenze, gli oneri, ogni trasporto, lavorazione e magistero, ecc., necessari a dare le opere finite a regola d'arte e funzionanti. **In particolare si intendono sempre compresi**, oltre a quanto specificato nel Capitolato speciale, **gli oneri di seguito indicati anche se non espressamente menzionati.**

La ditta appaltatrice nell'eseguire l'intervento dovrà adoperarsi per garantire la corretta trasmissione dei segnali dai punti di sorveglianza fino alla stazione di controllo realizzando tutto quanto necessario allo scopo intendendosi incluso nel corrispettivo di appalto ogni onere e magistero necessario a ciò. In particolare la Ditta appaltatrice dovrà:

- effettuare un sopralluogo preliminare per prendere visione dei siti menzionati e delle particolari esigenze di localizzazione e di videosorveglianza;

- verificare strumentalmente la copertura e la continuità del segnale anche in relazione a possibili interferenze;
- realizzare l'infrastruttura di comunicazione necessaria anche prevedendo spostamenti o integrazioni del numero e tipologia di ponti radio, previa autorizzazione DL;
- adoperarsi con quanto necessario per realizzare per ogni sito una linea elettrica dedicata dal quadro più vicino o da quello indicato dalla DL, effettuare i collegamenti elettrici delle apparecchiature fino al punto di presa indicato dalla DL mediante realizzazione di tracce, scassi, posa di conduttori, corrugati e canalette, protezioni sul quadro e ripristini a regola d'arte.
- provvedere alla fornitura delle telecamere, degli apparati trasmissivi e delle centrali operative in conformità alle specifiche tecniche allegate al presente capitolato e descritte nella sezione "Disciplinare tecnico";
- effettuare l'installazione delle attrezzature a perfetta regola d'arte;
- effettuare i sopralluoghi necessari per prendere visione dei siti menzionati e delle particolari esigenze di localizzazione e di videosorveglianza;
- eventuali spostamenti dell'ubicazione dei ponti radio o delle apparecchiature se necessari per dare l'opera finita a regola d'arte come da obiettivo di progetto;
- gli oneri, le lavorazioni e qualsiasi magistero per i cablaggi e gli allacci elettrici ed impiantistici in genere, con presa dai punti indicati dalla DL;
- le verifiche strumentali, preliminari e conclusive, necessarie per garantire il perfetto funzionamento del sistema;
- eventuali spostamenti di macchinari, attrezzature, mobilia o materiale di qualsiasi genere, che dovessero intralciare la normale esecuzione delle opere;
- tutto quanto necessario a consentire l'accesso al luogo di esecuzione delle opere ed all'allestimento del cantiere compresa la formazione di accessi, di opere provvisorie di qualunque genere e tipo e gli interventi su strutture e manufatti esistenti con i conseguenti ripristini;
- tutto quanto necessario per dare le opere finite entro i termini contrattuali;
- le cautele ed gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare cedimenti e danni di qualunque genere alle strade, alle proprietà confinanti, alle strutture adiacenti, agli impianti in genere;
- l'accertamento di eventuali impianti esistenti sull'area interessata dalle opere, provvedendo, previa autorizzazione delle Società proprietarie degli impianti stessi, alla loro protezione e/o allo spostamento provvisorio e/o definitivo o, in caso di danno accidentale, ripristino a regola d'arte.
- le assistenze murarie e le assistenze specialistiche;
- i noli di macchinari ed di attrezzature;
- i ponteggi, le opere provvisorie in genere, le soluzioni organizzative e tutto quanto necessario a garantire l'esecuzione delle opere nel pieno rispetto delle norme di sicurezza;
- i trasporti, il carico e lo scarico, il sollevamento e l'abbassamento, di qualunque materiale necessario o derivante dal presente appalto;
- il conferimento a impianto autorizzato, compresi i relativi oneri e tributi, dei materiali di risulta prodotti dalle lavorazioni;
- la rimozione, il carico e lo scarico, il trasporto, l'accatastamento in luogo indicato dalla Direzione dell'esecuzione, la formazione di temporanea protezione e/o di imballo degli eventuali materiali o manufatti da recuperare;
- il ripristino delle aree, delle infrastrutture, degli impianti e dei manufatti, anche esterne alle aree direttamente interessate dal presente appalto;

- **la perfetta pulizia dei siti** e dei locali e il perfetto ripristino delle aree e dei manufatti a opere ultimate;
- gli oneri per dare tutte le opere e forniture incluse nell'appalto conformi alle norme vigenti alla data di indizione della gara d'appalto.
- La fornitura di tutte le documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge.
- produrre un REPORT TEST a fine lavori con strumento di misura optoelettronico ODTR per la fibra ottica (se posizionata) e report test su rete LAN con strumento certificato sottoscritto da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale;
- La certificazione delle opere eseguite con redazione degli elaborati **AS-BUILT** alla fine delle opere con il dettaglio tecnico dei materiali e delle apparecchiature messi in opera sottoscritto da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale;
- La redazione di un dettagliato report fotografico quotidiano, in formato digitale, inerente lo svolgimento e l'esecuzione delle opere.

Data la natura **A CORPO** dell'appalto **le quantità eventualmente riportate nel computo metrico estimativo e nelle descrizioni delle opere appaltate a corpo hanno un carattere puramente indicativo in quanto le opere in essi descritte sono, salvo diversa esplicita specificazione, da intendersi compensate forfettariamente indipendentemente dalle quantità effettivamente necessarie per la loro realizzazione.**

Per il DETTAGLIO delle SPECIFICHE TECNICHE di fornitura e installazione la Ditta dovrà riferirsi a tutti gli elaborati di progetto, con particolare riferimento al DISCIPLINARE TECNICO allegato al presente CSA.

L'importo della parte di contratto appaltata "a misura" può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo **106 del Codice dei contratti** e le condizioni previste dal presente capitolato.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo **106 del Codice dei contratti**.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono alle opere poste a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), costituiscono vincolo negoziale gli importi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nel quadro economico riportato nel presente capitolato.

ART 4. DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che fanno oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla DL:

- Accantieramento, recinzione delle aree di cantiere, delimitazione provvisoria giornaliera o plurigiornaliera delle aree interessate dalle opere;
- Demolizione, smantellamenti, rimozioni e riposizionamenti dei manufatti/apparecchiature da sostituire e di qualsiasi altro manufatto/apparecchiatura non oggetto di intervento ma interferente con le lavorazioni
- Tracce, scavi, riempimenti e ripristini di pavimentazioni stradali carrabili, pedonali e architettoniche

- Posa sotto traccia di corrugati per il passaggio di conduttori elettrici, di pozzetti/scatole per derivazioni impiantistiche e infilaggio dei conduttori;
- Posa di conduttori elettrici e di trasmissione dati entro i cavidotti nuovi o esistenti;
- Rimozione delle eventuali telecamere da sostituire e loro smaltimento/recupero come indicato dalla DL;
- Installazione di pali e sostegni per le apparecchiature;
- Installazione delle apparecchiature (*camere, ponti radio, switch, router, ecc...*), cablaggi e allacci elettrici;
- Allestimento dei Centri di Controllo incluse le opere necessarie per l'alimentazione elettrica e il cablaggio dati;
- Allestimento e configurazione della rete di comunicazione dati PERFETTAMENTE INTEGRATA ALLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI;
- La realizzazione di quanto necessario, anche se non espressamente indicato in progetto, per dare le opere finite a regola d'arte e nel pieno rispetto degli obiettivi progettuali e di tutte le normative e disposizioni legislative applicabili in materia

Opere e prestazioni complementari

- Rilievi topografici e indagini geologiche e geotecniche che dovessero rendersi necessarie nel corso delle opere
- Realizzazione delle opere provvisorie di servizio e sicurezza per i lavoratori;
- La predisposizione di tutte le opere necessarie, nessuna esclusa, necessarie per dare "IN SICUREZZA" il cantiere secondo la legislazione vigente, il Piano della Sicurezza allegato al progetto e il POS dell'impresa.
- L'assistenza a tutte le fasi di collaudo con materiali, mezzi e manodopera propri.

Tutti gli interventi suindicati sono riportati negli elaborati progettuali e che l'appaltatore si impegna a realizzare nella loro interezza per l'importo pattuito.

L'impianto dovrà garantire la perfetta integrazione e interoperabilità e interfacciamento con la rete telematica regionale (RTR) e il digital video management system (DVMS) della Regione Autonoma della Sardegna.

Le opere oggetto dell'appalto, di cui all'art. 1, risultano specificate negli elaborati di progetto, salvo ulteriori precisazioni in sede esecutiva ordinate dalla DL.

Le opere dovranno essere eseguite nel pieno rispetto delle regole d'arte e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.

ART 5. CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Ai sensi dell'articolo 61 del regolamento generale di cui al D.P.R. 207/2010, in conformità all'allegato A al predetto regolamento, sono classificate nella categoria prevalente di opere OS5: "IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE". Le opere appartenenti alla categoria prevalente, ai sensi dell'art.105 del D.Lgs 50/2016, possono essere subappaltati nella misura massima del 30%.

Le parti di opera appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella seguente tabella "A". Tali parti di opera sono scorporabili e, a scelta dell'impresa, subappaltabili,

alle condizioni di legge e del presente capitolato, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.

- a) Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui all'**art.2 del DM 10/11/2016 n.248** e **art.89 c.11 del D.Lgs 50/2016**, di importo superiore al 10% dell'importo a base di gara, indicati nel bando di gara, sono scorporabili; devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario il concorrente è obbligato a costituire una RTI e le predette opere devono essere realizzati da un'impresa mandante in possesso dei requisiti necessari. Per tali strutture, impianti e opere speciali è **vietato il subappalto in misura superiore al 30% ed è vietato l'avvalimento**. LE predette opere costituenti strutture, impianti e opere speciali, con i relativi importi, sono individuati nella tabella "A" seguente.
- b) Le opere, di importo superiore a euro 150.000, diversi dalla categoria prevalente e relativi alle categorie generali delle opere, indicati con "OG" e alle categorie specializzate "OS" con obbligo di requisiti ai sensi **dell'art.12 c2 della L. 80/2014** diverse dalle strutture, impianti e opere speciali "s.i.o.s.", sono scorporabili e possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un'impresa mandante, oppure indicati obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare e affidati ad un'impresa subappaltatrice; in ogni caso l'esecutore (impresa singola, mandante o subappaltatrice) deve essere in possesso dei relativi requisiti (subappalto qualificante).

Se tali opere sono di importo inferiore a euro 150.000 sono eseguibili dal concorrente anche senza qualificazione (subappalto facoltativo).

- c) Le opere, di importo superiore a euro 150.000, diversi dalla categoria prevalente e relativi a strutture, impianti e opere speciali "s.i.o.s" di cui all'**art.2 del DM 10/11/2016 n.248** e **art.89 c.11 del D.Lgs 50/2016**, di importo NON superiore al 15% dell'importo totale delle opere sono scorporabili e possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un'impresa mandante, oppure indicati obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare e affidati ad un'impresa subappaltatrice; in ogni caso l'esecutore (impresa singola, mandante o subappaltatrice) deve essere in possesso dei relativi requisiti (subappalto qualificante).

Se tali opere sono di importo inferiore a euro 150.000 sono eseguibili dal concorrente anche senza qualificazione (subappalto facoltativo).

- d) Le opere di qualsiasi importo che appartengono a categorie specializzate (serie «OS»), senza obbligo di requisiti in accordo **all'art.12 c.1 e c2 della L. 80/2014**, per le quali la qualificazione non è obbligatoria, possono essere subappaltati anche per intero o assunti ad un'impresa mandante, oppure eseguiti dall'appaltatore anche se quest'ultimo non sia in possesso dei relativi requisiti. Per gli appalti oltre la soglia comunitaria di cui **all'art. 35 del D.Lgs 50/2016** è richiesta l'indicazione di una terna di subappaltatori.
- e) Le opere appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell'importo totale delle opere e inferiore a euro 150.000, possono essere realizzati dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta con limite del 30% dell'importo complessivo delle opere. Le predette opere, con i relativi importi, sono individuati nella tabella "A" seguente.
- f) Le categorie OG2, OS2-A, OS2-B e OS25 sono soggette alla disciplina speciale degli artt. 146 e 148 commi 2 e 4 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 248 del DPR 207/2010 per cui sussiste il divieto di avvalimento. Se le categorie OS2-A, OS2-B e OS25 sono di importo superiore al 10% rientrano nelle prescrizioni di cui al punto a), altrimenti nelle prescrizioni di cui al punto c) a prescindere dall'importo.

Per gli appalti di importo complessivo fino a Euro 150.000 le prescrizioni di cui ai punti b), c) e d) non sussistono. Per gli appalti di importo complessivo fino a euro 1.500.000 le prescrizioni di cui a punto a) sono disciplinate dagli artt. 90 e 90 comma 7 del DPR 207/2010 le opere per le quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori sono individuati nella tabella "A" seguente.

Tabella A		CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUB APPALTABILI					
n.	Descrizione Opere	<i>Categoria allegato A d.P.R. 207/2010</i>		euro	<i>Incidenza %</i>		
le seguenti opere, costituenti CATEGORIA PREVALENTE , sono subappaltabili nella misura massima del 30%.							
1	IMPIANTI PNEUMATICI ANTINTRUSIONE	E	Prevalente	OS5	€ 59.230,84	97,8 %	
Le seguenti opere costituiscono: - strutture, impianti e opere speciali di cui all' art.2 del DM 10/11/2016 n.248, di importo superiore al 10% dell'importo totale delle opere; Essi possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un'impresa mandante. Non scorporabili, Subappaltabili nella misura massima del 30%.							
-	-	Non Scorporabile, Subappaltabile max 30%		-	-	-	
Le seguenti opere, di importo superiore a euro 150.000 relativi a: - categorie generali di cui si compone l'opera o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente; - strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 2, del DM 248/2016, di importo NON superiore al 10% dell'importo totale delle opere; - appartenenti a categorie specializzate (serie «OS») per le quali vi è obbligo di requisiti ai sensi dell'art.12 c1 della L. 80/2014, diverse dalle strutture, impianti ed opere speciali "s.i.o.s" di cui all' art.2 del DM 10/11/2016 n.248; Essi sono scorporabili e possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un'impresa mandante, oppure indicati obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare e affidati ad un'impresa subappaltatrice; in ogni caso l'esecutore deve essere in possesso dei relativi requisiti.							
-	-	Scorporabile e Subappaltabile "subappalto qualificante"		-	-	-	
Le seguenti opere, di qualsiasi importo: - appartengono a categorie specializzate (serie «OS») senza obbligo di requisiti all'art.12 c.1 e c2 della L. 80/2014. - appartengono a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell'importo totale delle opere e inferiore a euro 150.000 Essi possono essere subappaltati anche per intero, con limite del 30% dell'importo complessivo delle opere, o assunti ad un'impresa mandante, oppure eseguiti dall'appaltatore anche se quest'ultimo non sia in possesso dei relativi requisiti.							
-	-	Scorporabile e subappaltabile "subappalto facoltativo"		-	-	-	
LAVORAZIONI CON DIVIETO DI AVVALIMENTO soggette alla disciplina speciale degli artt. 146 e 148 c2 e c4 del D.Lgs 50/2016 (ai fini della qualificazione dei concorrenti gli importi di queste opere è ricompreso nell'importo delle opere della categoria prevalente di cui al numero 1 della presente tabella)							
-	-	No Avvalimento		-	-	-	
Le seguenti opere, di importo superiore al 10% delle opere possono essere eseguiti dall'appaltatore o scorporabili con qualificazione o devono essere subappaltati anche per intero ad imprese in possesso dei requisiti di specializzazione di cui all'art.3 del DM 248/2016. Essi possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un'impresa mandante. Divieto di avvalimento, Non scorporabili, Subappaltabili nella misura massima del 30%.							
-	-	Non Scorporabile, Subappaltabile max 30%		-	-	-	
Le seguenti opere, di importo inferiore al 10% delle opere sono scorporabili e possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un'impresa mandante, oppure indicati obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare e affidati ad un'impresa subappaltatrice; in ogni caso l'esecutore (impresa singola, mandante o subappaltatrice) deve essere in possesso dei relativi requisiti. Divieto di avvalimento, Scorporabili, Subappaltabili con qualifica							
-	-	Scorporabile e Subappaltabile		-	-	-	
TOTALE delle opere					€ 59.230,84	97,8%	
ONERI PER L'ATTUAZIONE DEL PSC					€ 1.325,44	2,2%	
TOTALE COMPLESSIVO APPALTO					€ 60.556,28	100%	

ART 6. GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

Tabella B	PARTI DI LAVORAZIONI E FORNITURE OMOGENEE CATEGORIE CONTABILI delle opere <i>Ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera</i>
-----------	--

n.	Designazione delle categorie omogenee delle opere	Euro	%
OPERE A CORPO al <u>netto</u> degli oneri di sicurezza			
1	OPERE IMPIANTISTICHE	€ 59.230,84	97,8
a)	Totale importo A CORPO	€ 59.230,84	97,8
OPERE A MISURA al <u>netto</u> degli oneri di sicurezza			
		-	
b)	Totale importo A MISURA	€ 0,00	-
c)	Oneri di sicurezza STRAORDINARI per l'attuazione del PSC	€ 1.325,44	2,28
d)	TOTALE A BASE D'ASTA (a + b)	€ 59.230,84	97,8
e)	TOTALE IMPORTO OPERE (a+c)	€ 60.556,28	100,00

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART 7. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale d'appalto delle opere pubbliche, adottato con **D.M. 19 aprile 2000, n° 145** in quanto compatibile con il **D. Lgs 18.04.2016 n° 50**.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in materia di sicurezza sul posto di lavoro.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART 8. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- il presente capitolato;
- tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e specialistiche, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al **D.Lgs.81/2008** e s.m.i.e tutti i suoi allegati;
- il piano operativo di sicurezza di cui **all'allegato XV, comma 3.2.1 del D. lgs n 81 del 2008**;
- il cronoprogramma di cui all'articolo **40 del regolamento generale**.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- la **legge 20 marzo 1865, n. 2248**, allegato F, per quanto applicabile;
- il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo **18 aprile 2016, n. 50**;
- il regolamento generale approvato con **d.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207**, per quanto applicabile;
- il **decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81** e successive modifiche e integrazioni.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- le tabelle di riepilogo delle opere e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni delle opere di cui agli **articoli 106 e 149 del Codice dei contratti**;
- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;
- le quantità delle singole voci elementari risultanti dalla «lista» di cui **all'articolo 119 del regolamento generale DPR 207/2010**, predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall'aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta se dovuta.

ART 9. **PRESCRIZIONI TECNICHE**

La ditta si dovrà attivare con ogni precauzione al fine di limitare al massimo le interferenze con la viabilità esterna durante tutto lo svolgimento del cantiere. In particolare le attività dovranno essere svolte prestando attenzione durante le fasi di cantierizzazione, lavorazione e dismissione del cantiere a:

- Ridurre al minimo le emissioni acustiche e la formazione di polveri;
- Ridurre al minimo le tempistiche di intervento sulle sedi stradali pubbliche;
- Segnalare tempestivamente la presenza del cantiere, coordinare il traffico motorizzato e pedonale, se necessario deviarlo verso percorsi alternativi.
- Impedire la sosta e il passaggio di estranei al di sotto dei carichi sospesi o delle attrezzature meccaniche in movimento.
- Aver cura di non danneggiare i manufatti e le reti esistenti provvedendo alla immediata segnalazione alla DL in caso di danneggiamento.
- Realizzare la PERFETTA INTEGRAZIONE della nuova rete di comunicazione con l'infrastruttura esistente
- Attenersi alle prescrizioni delle ditte produttrici nell'installazione, posa in opera dei materiali e delle apparecchiature

Le attività polverose e quelle più rumorose dovranno essere svolte in orari utili ad arrecare il minor disturbo alla cittadinanza.

Al fine di rispettare le tempistiche le opere potranno essere svolti anche nelle giornate di Sabato. Gli eventuali maggiori costi si intendono inclusi nei prezzi di appalto.

Al fine di svolgere le lavorazioni più agevolmente, l'appaltatore potrà a sua discrezione e senza pretendere maggior compenso, programmare le attività lavorative al di fuori degli orari di lavoro diurni. In particolare potrà programmare le lavorazioni anche nelle giornate di Domenica e nei festivi previa comunicazione di richiesta alla DL. Sarà facoltà dell'appaltatore stabilire una giornata di riposo infrasettimanale alternativa alla Domenica per il rispetto dei contratti dei lavoratori.

La ditta sarà ritenuta responsabile per eventuali danni a cose e persone che dovessero derivare dalla cattiva e superficiale svolgimento del cantiere.

Sarà a carico della ditta, in caso di eventi meteorologici particolari, evitare il danneggiamento delle attrezzature di cantiere. In caso di danneggiamenti l'impresa dovrà provvedere con estrema urgenza al ripristino delle condizioni iniziali.

La ditta aggiudicataria dovrà rispettare tutte le direttive in materia di sicurezza sui cantieri, come dettato dalla vigente normativa; in caso di violazione delle stesse la ditta sarà prontamente allontanata dal cantiere e le saranno addebitati i ritardi per il completamento delle opere.

Per l'esecuzione delle opere la ditta dovrà apportare a proprie spese ed utilizzare tutti gli accorgimenti necessari ad operare in sicurezza.

Per l'esecuzione delle opere la ditta dovrà apportare a proprie spese ed utilizzare tutti gli accorgimenti necessari ad operare in sicurezza.

Per la formulazione dell'offerta di partecipazione al bando l'impresa sarà tenuta ad effettuare un SOPRALLUOGO DI ACCERTAMENTO DELLO STATO DEI LUOGHI da parte del legale rappresentante o di un suo delegato munito di procura notarile.

ART 10. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi le opere, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione delle opere.

L'appaltatore è edotto della circostanza che dovrà eseguire le opere in contratto, comprese eventuali varianti, in concomitanza tra loro e con lo svolgimento della usuale attività impiantistica e dell'usuale utilizzo delle infrastrutture che rimarrà in essere senza soluzione di continuità per tutto lo svolgimento delle opere. Tale circostanza ai fini dell'offerta rinunciando espressamente ad ogni riserva e/o rivalsa per ogni interferenza, anche con riferimento ai tempi di esecuzione delle lavorazioni.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore comporta anche la piena conoscenza dello stato dei luoghi. Pertanto, risulterà a esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria, senza alcun onere aggiuntivo rispetto all'importo delle opere appaltate a carico della Stazione Appaltante, la catalogazione, l'imballaggio, il trasporto, disimballaggio, la ricollocazione ordinata e sistematica delle cose.

Tutte le opere dovranno essere svolte anche in condizioni di contemporaneità con la fruizione delle aree esterne al cantiere da parte del pubblico, sarà cura dell'appaltatore ridurre al minimo le interferenze con particolare riferimento a quelle relative alla regimazione dei flussi veicolari.

L'appaltatore è edotto della circostanza che l'esecuzione delle opere in contratto, comprese eventuali varianti, si potrà verificare in concomitanza con la presenza di altra ditta appaltatrice che potrà eseguire altri lavori all'interno del cantiere. Tale circostanza ai fini dell'offerta rinunciando espressamente ad ogni riserva e/o rivalsa per ogni interferenza, anche con riferimento ai tempi di esecuzione delle lavorazioni ed a eventuali sospensioni delle opere.

ART 11. REQUISITI DELLA DITTA APPALTATRICE

Ai sensi dell'Allegato A del D.P.R. 207/10, per quanto riguarda le opere indicate dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore così come richiesto dalle modalità previste dagli art. 37, 38 e 84 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50:

- categoria prevalente **OS5** – classifica **I**

ART 12. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 108 del Codice dei contratti.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 161 e 17, 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

ART 13. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente le opere, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART 14. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto. E' facoltà dell'appaltatore tenuto conto delle indicazioni in elenco sviluppare ed organizzare le opere in modo che riterrà più opportuno sempre che ciò non risulti di pregiudizio alla buona riuscita delle opere, alla sicurezza. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro uno stabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione delle opere nel modo che riterrà più conveniente, dall'esecuzione di opere o dalla consegna di forniture escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'appaltatore presenterà alla DL prima dell'inizio delle opere **il programma esecutivo delle stesse rappresentato nel dettaglio e con i relativi importi** a cui si atterrà nel corso di esecuzione delle opere.

ART 15. CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità alla normativa sui lavori pubblici, alla normativa della contabilità di stato, nonché al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO III – TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART 16. CONSEGNA E INIZIO DELLE OPERE

L'esecuzione delle opere ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna delle opere, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della **legge n. 2248 del 1865**, degli **articoli 109, comma 4, secondo periodo, e 129, commi 1 e 4, del regolamento generale e dell'articolo 32, commi 10 e 13, del Codice dei contratti**; in tal caso il DL indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna delle opere, il DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento delle opere, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

All'atto della consegna delle opere, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio delle opere e comunque entro 5 giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta. La Stazione Appaltante acquisisce il DURC; il DURC è altresì acquisito in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Non è prevista la consegna frazionata. Nel caso di temporanea indisponibilità di aree ed immobili la consegna di queste ultime non deve essere valutata ai fini del computo dei termini di esecuzione, che risultano esclusivamente fissati dal verbale di consegna.

Non appena intervenuta la consegna delle opere, è obbligo dell'Appaltatore procedere, **nel termine di dieci giorni, all'impianto del cantiere**, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui **D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81**, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'Appaltatore dovrà comunque **dare inizio alle opere entro il termine improrogabile di venti giorni** dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari a quanto previsto nell'ART 22, per tutti i giorni di ritardo rispetto alla data fissata. Se il ritardo dovesse determinare un importo della penale superiore al 10% (dieci per cento), dell'importo netto contrattuale, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione. L'Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna le opere, ad iniziarli ed a portarli avanti in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti, in osservanza delle disposizioni del D.L. del cronoprogramma e del presente capitolato.

ART 17. PROGRAMMA ESECUTIVO E CRONOPROGRAMMA

Entro cinque giorni dalla consegna delle opere, e prima dell'inizio effettivo degli stessi, l'Appaltatore, come previsto dall'articolo 43, comma 10 del D.P.R. 207/2010, è tenuto a presentare alla DL una proposta di **programma esecutivo dettagliato**, per l'esecuzione delle opere che dovrà essere redatto anche indipendentemente dalle indicazioni contenute nel Cronoprogramma allegato al presente progetto e nel quale deve essere riportato, per ogni lavorazione, quanto previsto dall'art. 43 comma 10 del DPR 207/2010.

Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento settimanale ed il termine di ultimazione delle principali lavorazioni, nonché una relazione nella quale saranno specificati il numero dei lavoratori, il tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la DL d'intesa con la Stazione appaltante comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore, entro dieci giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla DL.

Decorsi dieci giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo si darà per approvato. La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla DL.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della necessità di svolgere le lavorazioni nelle giornate di Sabato;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione delle opere, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma delle opere viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal DL, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Il programma esecutivo delle opere dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione delle opere e in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento delle opere, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati

dalle opere intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo delle opere deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

le opere sono comunque eseguite nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente.

In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione delle opere deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l'articolo 158 del regolamento generale DPR 207/2010.

ART 18. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLE OPERE

Il tempo utile per ultimare tutte le opere comprese nell'appalto, è fissato in giorni 40 (**QUARANTA**) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle opere.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma delle opere che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine delle opere e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Non è previsto alcun premio per una riduzione dei tempi di esecuzione.

L'appaltatore potrà a sua discrezione e, alla luce della ridotta attività ospedaliera, al fine di operare con maggiore tranquillità prevedere lo svolgimento delle lavorazioni anche nelle giornate di Domenica, definendo un eventuale giorno di riposo alternativo infrasettimanale per il rispetto dei contratti dei lavoratori, previa comunicazione alla DL e senza maggiori oneri per la stazione appaltante.

ART 19. PROROGHE

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare le opere nel termine contrattuale di cui all'ART 18, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'ART 18 .

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all' ART 18, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata al DL il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del DL.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del DL qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può

discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del DL qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all' ART 18, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

Trova altresì applicazione l'articolo 159 del Regolamento DPR 207/2010.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali intermedie se previste dal programma esecutivo delle opere; in tal caso per termine di ultimazione di cui all' ART 18 si intende il termine intermedio previsto e il periodo di proroga è proporzionato all'importo delle opere per l'ultimazione dei quali è concessa la proroga.

ART 20. SOSPENSIONI ORDINATE DAL DL

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che le opere procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione delle opere redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- l'indicazione dello stato di avanzamento delle opere;
- l'adeguata motivazione a cura della DL;
- l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure ponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 165 del regolamento generale.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale delle opere differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa delle opere è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa delle opere si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate delle opere, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare delle opere sospese e l'importo totale delle opere previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo delle opere.

ART 21. SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

Il R.U.P. può ordinare la sospensione delle opere per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione delle opere o l'esecuzione del contratto ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al DL.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'ART 20, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa delle opere, in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'ART 18, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

ART 22. PENALI IN CASO DI RITARDO

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo **1 per mille** (euro uno ogni mille Euro) dell'importo contrattuale. In relazione all'esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nell'inizio delle opere rispetto alla data fissata dal DL per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 16, comma 3;
- nella ripresa delle opere seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DL;
- nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
- nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma delle opere;

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma delle opere di cui all'articolo 17.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo delle opere ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo delle opere di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'ART 24, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART 23. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio delle opere, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 1, della **lcgge 4 agosto 2006, n. 248**.

Non costituiscono altresì motivo di differimento del inizio delle opere, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione delle opere di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 24.

ART 24. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione delle opere o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere le opere e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 22, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo delle opere e il termine assegnato dal DL per compiere le opere con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle opere affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione delle opere eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA

ART 25. ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

ART 26. PAGAMENTI IN ACCONTO

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo delle opere eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 32, 33, 34 e 35, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a **Euro 35.000,00 (trentacinque mila/00)**

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle opere è operata **una ritenuta dello 0,50 per cento**, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Ai fini dell'**articolo 105 del Codice sull'ultimo certificato di pagamento saranno dedotti a garanzia gli eventuali importi ancora dovuti ai subappaltatori** che saranno svincolati in sede di liquidazione finale dietro presentazione delle relative fatture quietanzate.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento delle opere, ai sensi dell'articolo 194 del D.P.R. 207/2010, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura.

Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del D.P.R. 207/2010, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento delle opere di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 90 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale

Qualora le opere o l'esecuzione del contratto rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato.

ART 27. PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale delle opere è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal DL e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. Il termine ordinatorio di cui sopra, potrà essere prorogato laddove si riscontrino sullo stato finale necessità di rettifiche, chiarimenti e/o integrazioni.

Il conto finale delle opere deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'ART 26, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del regolamento generale DPR 207/2010.

Ai sensi dell'articolo 124, comma 3, del regolamento generale DPR 207/2010, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

- importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- la ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
- la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L'appaltatore e il DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli ART 50 e ART 51 del presente Capitolato.

Il pagamento della rata di saldo è altresì subordinato alla condizione che l'appaltatore presenti la polizza indennitaria decennale di cui all'articolo 129, comma 2, del Codice dei contratti e all'ART 39, comma 7, del presente capitolato speciale d'appalto.

ART 28. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'ART 26 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 144 del Regolamento generale DPR 207/2010.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 144 del Regolamento generale DPR 207/2010.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione delle opere.

E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 144 del Regolamento generale DPR 207/2010.

ART 29. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito dall'ART 27, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

ART 30. REVISIONE PREZZI

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

- le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

- somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo delle opere, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
- eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
- somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
- somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
- all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
- la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal DL;
- le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della DL qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso;

Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata, al netto di eventuali sospensioni derivanti da cause impreviste e/o imprevedibili, oppure dalla necessità di effettuare una variante ai sensi degli art. 106 e 149 del D.Lgs. 50/2016, delle opere si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo delle opere al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo delle opere ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione delle opere stessi.

ART 31. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

CAPO V – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE OPERE

ART 32. LAVORI A MISURA

La misurazione e la valutazione delle opere a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente capitolato e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione delle opere le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore